

Gazzetta ufficiale

C 176

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
21 giugno 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 176/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2013/C 176/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	6

III *Atti preparatori*

Banca centrale europea

2013/C 176/03	Parere della Banca centrale europea, del 23 maggio 2013, in merito a una proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (CON/2013/35)	11
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 176/04	Tassi di cambio dell'euro	12
---------------	---------------------------------	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

2013/C 176/05	Invito a presentare proposte IX-2014/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»	13
2013/C 176/06	Invito a presentare proposte IX-2014/02 — «Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo»	18


Commissione europea

2013/C 176/07	Hercule II — Invito a presentare proposte — Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell'Unione europea — «Sostegno alle indagini»	22
2013/C 176/08	Hercule II — Invito a presentare proposte — Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell'Unione Europea «Sigarette»	24

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 176/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	26
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 176/01)

Data di adozione della decisione	17.10.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34501 (12/N)	
Stato membro	Germania	
Regione	Dahme-Spreewald	articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau	
Base giuridica	Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	Lutra GmbH
Obiettivo	Sviluppo regionale, Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 2,63 milioni di EUR	
Intensità	75 %	
Durata	fino al 31.10.2013	
Settore economico	Trasporto di merci per vie d'acqua interne	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) Steinstraße 104-106 14480 Potsdam DEUTSCHLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	27.9.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35276 (12/N)	
Stato membro	Germania	
Regione	Brandenburg	Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)	
Base giuridica	Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Salvataggio di imprese in difficoltà, Ristrutturazione di imprese in difficoltà	
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 2 milioni di EUR Dotazione annuale: 1,50 milioni di EUR	
Intensità	100 %	
Durata	10.10.2012-31.12.2013	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	InvestitionsBank des Landes Brandenburg Steinstraße 104-106 14480 Potsdam DEUTSCHLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	6.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36207 (13/N)	
Stato membro	Belgio	
Regione	Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
Base giuridica	Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017 Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017 Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Sviluppo settoriale, Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1,53 milioni di EUR Dotazione annuale: 0,51 milioni di EUR	
Intensità	50 %	
Durata	22.4.2013-31.12.2015	
Settore economico	Trasporto di merci per vie d'acqua interne	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Port de Bruxelles/Haven van Brussel Redersplein 6 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	6.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36406 (13/N)	
Stato membro	Spagna	
Regione	Pais Vasco	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga	
Base giuridica	Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)	
Tipo di misura	Regime	Print media TV and radio broadcasters
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 19 500 000 milioni di EUR Dotazione annuale: 4 875 000 milioni di EUR	
Intensità	65 %	
Durata	fino al 31.12.2016	
Settore economico	Servizi di informazione e comunicazione	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Blanca Urgell Donostia Kalea, 1 Vitoria-Gasteiz ESPAÑA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	6.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36408 (13/N)	
Stato membro	Spagna	
Regione	Pais Vasco	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga	
Base giuridica	Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 3 230 000 milioni di EUR Dotazione annuale: 807 500 milioni di EUR	
Intensità	60 %	
Durata	fino al 31.12.2016	
Settore economico	Servizi di informazione e comunicazione	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Blanca Urgell Donostia-San Sebastian, 1 Vitoria-Gasteiz ESPAÑA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 176/02)

Data di adozione della decisione	30.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35814 (12/N)	
Stato membro	Slovacchia	
Regione	Bratislavský	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Madách-Posonium, spol. s. r. o. Devätinova 54 821 06 Bratislava	
Base giuridica	<ul style="list-style-type: none"> — Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov — Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov — Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Madách-Posonium, spol. s. r. o.
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 0,10 milioni di EUR	
Intensità	53,22 %	
Durata	—	
Settore economico	Edizione di libri, periodici e altre attività editoriali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava SLOVENSKO/SLOVAKIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	30.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35815 (12/N)	
Stato membro	Slovacchia	
Regione	Trnavský kraj	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Lilium Aurum, s. r. o. Galantská cesta 658/2F 929 01 Dunajská Streda	
Base giuridica	<p>— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov</p> <p>— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony</p>	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Lilium Aurum, s. r. o.
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 0,06 milioni di EUR	
Intensità	47,35 %	
Durata	—	
Settore economico	Edizione di libri, periodici e altre attività editoriali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Úrad vlády SR Námestie slobody 1 813 70 Bratislava SLOVENSKO/SLOVAKIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	30.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35816 (12/N)	
Stato membro	Slovacchia	
Regione	Bratislavský	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Petit Press, a. s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava	
Base giuridica	<p>— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov</p> <p>— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony</p>	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Petit Press, a. s.
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 0,08 milioni di EUR	
Intensità	14,05 %	
Durata	—	
Settore economico	Edizione di libri, periodici e altre attività editoriali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Úrad vlády SR Námestie slobody 1 813 70 Bratislava SLOVENSKO/SLOVAKIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	30.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35817 (12/N)	
Stato membro	Slovacchia	
Regione	Bratislavský	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	MPhilms s. r. o. Horná 5 831 52 Bratislava	
Base giuridica	<p>— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov</p> <p>— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony</p>	
Tipo di misura	Singolo aiuto	MPhilms s. r. o.
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 0,01 milioni di EUR	
Intensità	46,20 %	
Durata	—	
Settore economico	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava SLOVENSKO/SLOVAKIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	27.2.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36024 (13/N)	
Stato membro	Belgio	
Regione	Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	CultuurInvest	
Base giuridica	Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura, capitale di rischio, PMI	
Forma dell'aiuto	Offerta di capitale di rischio	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 10 milioni di EUR	
Intensità	50 %	
Durata	Fino al 31.12.2016	
Settore economico	Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Vlaams Gewest Martelaarsplein 19 1000 Brussel BELGIË	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

III

*(Atti preparatori)***BANCA CENTRALE EUROPEA****PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 23 maggio 2013****in merito a una proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione****(CON/2013/35)**

(2013/C 176/03)

Introduzione e base giuridica

Il 16 maggio 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 128, paragrafo 2, dell'articolo 133 e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto il regolamento proposto riguarda i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Obiettivo e contenuto

Il regolamento proposto riproduce in gran parte il contenuto del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽²⁾, e incorpora le raccomandazioni formulate nel parere della BCE CON/2011/18 ⁽³⁾, di modificare l'articolo 1 e l'allegato I, nonché di eliminare il considerando 13, del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio.

In particolare, le modifiche sostituiscono tutti gli attuali valori relativi allo spessore delle monete metalliche riportati nella tabella di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 975/98 con gli effettivi valori riguardanti lo spessore delle monete metalliche in euro. Tali valori sono noti e utilizzati come valori di riferimento dalle zecche per produrre le monete metalliche in euro.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore la presente iniziativa della Commissione di rifusione del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio in quanto il regolamento proposto tiene conto e incorpora le precedenti raccomandazioni della BCE in relazione alle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 maggio 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ COM(2013) 184 final.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

⁽³⁾ Parere CON/2011/18, del 4 marzo 2011, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU C 114 del 12.4.2011, pag. 1). Tutti i pareri sono disponibili sul sito Internet della BCE, all'indirizzo: <http://www.ecb.europa.eu>

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 giugno 2013

(2013/C 176/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3200	AUD	dollari australiani	1,4323
JPY	yen giapponesi	129,26	CAD	dollari canadesi	1,3651
DKK	corone danesi	7,4588	HKD	dollari di Hong Kong	10,2375
GBP	sterline inglesi	0,85450	NZD	dollari neozelandesi	1,6927
SEK	corone svedesi	8,6724	SGD	dollari di Singapore	1,6813
CHF	franchi svizzeri	1,2319	KRW	won sudcoreani	1 523,98
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,4884
NOK	corone norvegesi	7,8500	CNY	renminbi Yuan cinese	8,0892
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4860
CZK	corone ceche	25,806	IDR	rupia indonesiana	13 100,18
HUF	fiorini ungheresi	298,80	MYR	ringgit malese	4,2288
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	57,796
LVL	lats lettони	0,7014	RUB	rublo russo	42,9600
PLN	zloty polacchi	4,3183	THB	baht thailandese	41,078
RON	leu rumeni	4,5260	BRL	real brasiliano	2,9514
TRY	lire turche	2,5324	MXN	peso messicano	17,5380
			INR	rupia indiana	78,7840

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARLAMENTO EUROPEO

Invito a presentare proposte IX-2014/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»

(2013/C 176/05)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.

1. Atto di base

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 [in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»], relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾.

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «la decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004») ⁽²⁾.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso «il regolamento finanziario») ⁽³⁾.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso «le modalità di applicazione») ⁽⁴⁾.

2. Obiettivo

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2014 per il periodo d'attività compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. L'obiettivo delle sovvenzioni è sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

3. Ricevibilità

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al Presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.

4. Criteri e documenti giustificativi

4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
- b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo [articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2004/2003].

Alla luce di quanto precede, si informano i partiti politici che il Parlamento europeo applica il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel senso che un deputato al Parlamento europeo può soltanto essere membro del partito politico a livello europeo di cui è membro il suo partito politico nazionale.

4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario.

4.3. Criteri di selezione

I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.

4.4. Criteri di attribuzione

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2014 saranno ripartiti tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione positiva tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % sarà ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta;

- b) modulo di domanda che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore);
- c) statuto del partito politico, incluso un elenco delle organizzazioni affiliate conformemente all'articolo 122 del regolamento finanziario;
- d) certificato di registrazione ufficiale;
- e) prova recente dell'esistenza del partito politico;
- f) elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome, nome, titolo o funzione all'interno del partito richiedente);
- g) documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003;
- h) documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2004/2003 ⁽¹⁾;
- i) programma del partito politico;
- j) stato finanziario globale per il 2012 certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽²⁾;
- k) bilancio di previsione di funzionamento per il periodo interessato (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014) indicante le spese ammissibili a un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le lettere c), d), f), h) e i), il richiedente può presentare una dichiarazione sull'onore in cui si precisa che restano valide le informazioni fornite in precedenza.

5. Finanziamento a carico del bilancio dell'unione

Gli stanziamenti per l'esercizio 2014 a titolo dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento «Contributi ai partiti politici europei» ammontano complessivamente a 27 794 200 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico interessato.

Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione. Le modalità di pagamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno definiti in una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello figura nell'allegato 2a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

6. Procedura e termine ultimo per la presentazione delle proposte

6.1. Termine ultimo e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **30 settembre 2013**. Le domande inoltrate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Le domande devono:

- a) essere presentate tramite il modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;

⁽¹⁾ Compresi gli elenchi degli eletti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

⁽²⁾ Salvo se il partito politico a livello europeo sia stato creato nell'anno in corso.

- c) essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

**«CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL
NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»**

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerato come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

Sulla busta esterna dovrà figurare l'indirizzo del mittente. L'indirizzo del destinatario da indicare sulla busta esterna è il seguente:

European Parliament
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament
Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

- d) essere spedite entro il termine stabilito nell'invito a presentare proposte tramite raccomandata, timbro postale fidefacente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

6.2. *Procedura e calendario di massima*

Ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo si applicano i tempi e le procedure seguenti:

- a) presentazione delle domande al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2013);
- b) esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento europeo; verranno esaminate in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte solamente le domande ritenute ricevibili;
- c) adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro il 1° gennaio 2014, come stabilito all'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- d) notifica delle decisioni di sovvenzione;
- e) pagamento di un anticipo pari all'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

6.3. *Informazioni supplementari*

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del Parlamento europeo:

<http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm>

- a) regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004;

- c) modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4. *Trattamento dei dati personali*

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e i suoi allegati saranno trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del progetto in questione. Ai fini del trattamento della domanda e della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali possono essere trattati dai servizi e dagli organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I nomi dei membri e rappresentanti del partito politico europeo che sono comunicati con la domanda di finanziamento per soddisfare il criterio della rappresentanza di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003 possono costituire oggetto di una pubblicazione da parte del Parlamento europeo ed essere divulgati al pubblico in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽²⁾. I partiti politici sono invitati ad allegare alla loro domanda una dichiarazione firmata dai membri o rappresentanti interessati del partito, attestante che essi sono stati informati e si dichiarano d'accordo con la divulgazione al pubblico del loro nome.

Gli interessati possono presentare ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Invito a presentare proposte IX-2014/02 — «Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo»

(2013/C 176/06)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 quale riveduto nel 2007 riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo «possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea, oltre che svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche». Il regolamento prevede in particolare la concessione, da parte del Parlamento europeo, di una sovvenzione annuale di funzionamento a favore delle fondazioni politiche che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento stesso.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.

1. Atto di base

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»), relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾.

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «la decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004») ⁽²⁾.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso «il regolamento finanziario») ⁽³⁾.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso «le modalità di applicazione») ⁽⁴⁾.

2. Obiettivo

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2014 per il periodo d'attività compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. L'obiettivo delle sovvenzioni è sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

3. Ricevibilità

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al Presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.

4. Criteri e documenti giustificativi

4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 2004/2003, come certificato dal partito medesimo;

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

- b) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica deve essere distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) non perseguire finalità di lucro;
- e) essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata.

Essa deve inoltre soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003, che recita: «Nell'ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.»

4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario.

4.3. Criteri di selezione

I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.

4.4. Criteri di concessione

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2014 saranno ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione positiva tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % sarà ripartito fra le fondazioni affiliate a partiti politici a livello europeo che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta;
- b) modulo di domanda che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore);
- c) statuto della fondazione politica;
- d) certificato di registrazione ufficiale;
- e) prova recente dell'esistenza della fondazione politica;
- f) elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome e nome, cittadinanza, titolo o funzione in seno alla fondazione politica);
- g) programma della fondazione politica;
- h) stato finanziario globale per il 2012 certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽¹⁾;
- i) bilancio di previsione di funzionamento per il periodo interessato (1° gennaio 2014-31 dicembre 2014) indicante le spese ammissibili a un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea;
- j) documentazione attestante che la fondazione politica soddisfa le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003.

⁽¹⁾ Salvo se la fondazione richiedente sia stata creata nell'anno in corso.

Per quanto riguarda le lettere c), d), f) e g), la fondazione politica può presentare una dichiarazione sull'onore in cui si precisa che restano valide le informazioni fornite in precedenza.

5. Finanziamento a carico del bilancio dell'Unione

Gli stanziamenti per l'esercizio 2014 a titolo dell'articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano complessivamente a 13 400 000 euro. Essi sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento delle fondazioni politiche a livello europeo. L'onere della prova spetta alla fondazione politica interessata.

Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento, come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione. Le modalità di pagamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno definiti in una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello figura nell'allegato 2b della decisione dell'Ufficio di presidenza.

6. Procedura e termine ultimo per la presentazione delle proposte

6.1. Termine ultimo e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **30 settembre 2013**. Le domande inoltrate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Le domande devono:

- a) essere presentate tramite il modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;
- c) essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

«CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerato come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

Sulla busta esterna dovrà figurare l'indirizzo del mittente. L'indirizzo del destinatario da indicare sulla busta esterna è il seguente:

European Parliament
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament
Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

- d) essere spedite entro il termine stabilito nell'invito a presentare proposte tramite raccomandata, timbro postale fidefacente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

6.2. Procedura e calendario di massima

Ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo si applicano i tempi e le procedure seguenti:

- a) presentazione delle domande al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2013);
- b) esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento europeo; verranno esaminate in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte solamente le domande ritenute ricevibili;
- c) adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro il 1° gennaio 2014, come stabilito all'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004) e comunicazione ai richiedenti;
- d) notifica delle decisioni di sovvenzione;
- e) pagamento di un anticipo pari all'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

6.3. Informazioni supplementari

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del Parlamento europeo:

<http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm>

- a) regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004;
- c) modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4. Trattamento dei dati personali

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e nei suoi allegati sono trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del progetto in questione. Ai fini del trattamento della domanda e della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali possono essere trattati dai servizi e dagli organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Gli interessati possono presentare ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

HERCULE II

Invito a presentare proposte

Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell'Unione europea — «Sostegno alle indagini»

(2013/C 176/07)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma Hercule II) ⁽¹⁾. Il presente invito concerne le azioni di cui all'articolo 1 *bis*, lettera a), della decisione Hercule II, ossia:

«assistenza tecnica alle autorità nazionali attraverso la fornitura di conoscenze, attrezzature e tecnologie dell'informazione (TI) specifiche che facilitino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al fine di combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, nonché elaborare e attuare politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi.»

La decisione di finanziamento 2013 ⁽²⁾ prevede l'organizzazione di due inviti a presentare proposte per il settore di attività «assistenza tecnica». Il presente invito riguarda l'assistenza tecnica «sostegno alle indagini».

2. Candidati ammissibili

Il presente invito è rivolto alle amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro o di un paese non appartenente all'Unione europea che promuova il rafforzamento dell'azione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

3. Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili per l'assistenza tecnica «sostegno alle indagini» consistono in:

acquisto di speciali strumenti e metodi d'indagine utilizzati nel corso di operazioni nell'ambito delle indagini svolte, tra l'altro, per combattere la frode e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò comprende l'acquisto di nuove apparecchiature tecniche o la modernizzazione di quelle esistenti, nonché i relativi costi di manutenzione ⁽³⁾, quali:

- apparecchiature tecniche di sorveglianza elettronica e mobile,
- apparecchiature tecniche per l'analisi di prove digitali,
- apparecchiature tecniche per comunicazioni cifrate.

4. Criteri di aggiudicazione

Le proposte ammissibili saranno valutate secondo i seguenti criteri di aggiudicazione:

- 1) coerenza dell'azione con gli obiettivi della Commissione in materia di lotta contro la frode e, in particolare, di prevenzione, individuazione e analisi dei flussi di prodotti illeciti del tabacco nell'Unione europea;

⁽¹⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag 18.

⁽²⁾ COM(2013) 612 final del 7 febbraio 2013.

⁽³⁾ I costi di manutenzione non sono coperti da una garanzia.

- 2) qualità di altre misure che accompagnino l'acquisto e/o l'organizzazione dell'azione volta a migliorare l'individuazione di prodotti illeciti del tabacco;
- 3) qualità e adeguatezza tecnica dell'azione proposta a rispondere alle esigenze indicate dal richiedente della sovvenzione;
- 4) rapporto costo-efficacia: coerenza tra i costi dell'azione e i relativi obiettivi;
- 5) compatibilità dell'azione con le attività svolte o previste in relazione alle priorità politiche dell'Unione in materia di prevenzione delle frodi a danno del bilancio dell'UE (prevenzione, analisi delle informazioni, metodi di cooperazione, ecc.);
- 6) compatibilità dell'azione con progetti analoghi realizzati in altri Stati membri e da altri organismi di contrasto e agenzie doganali nazionali;
- 7) possibilità di utilizzare i metodi e/o i risultati dell'azione per rafforzare la cooperazione e l'efficacia della lotta contro le frodi e il contrabbando di sigarette («mainstreaming»).

Se diverse azioni risultano pari merito in base ai criteri di aggiudicazione, saranno privilegiati ai fini del finanziamento (in ordine decrescente):

- gli organismi di contrasto che non dispongono di attrezzature, o ne dispongono in misura ritenuta insufficiente, per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette,
- le richieste che rendono possibile un'equa ripartizione geografica,
- i richiedenti che non abbiano ricevuto sovvenzioni negli anni precedenti o in base a precedenti inviti a presentare proposte per la stessa azione o per un'azione analoga.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 3 500 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Il contributo finanziario concesso non supererà il 50 % dei costi ammissibili.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

6. Ulteriori informazioni

Le specifiche tecniche e il modulo di richiesta possono essere scaricati dal seguente sito:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sul sito web dell'OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.

7. Termine ultimo per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre **venerdì 12 luglio 2013**.

HERCULE II**Invito a presentare proposte****Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell'Unione Europea «Sigarette»**

(2013/C 176/08)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma Hercule II) ⁽¹⁾. Il presente invito concerne le azioni di cui all'articolo 1 *bis*, lettera a), della decisione Hercule II, ossia:

«assistenza tecnica alle autorità nazionali attraverso la fornitura di conoscenze, attrezzature e tecnologie dell'informazione (TI) specifiche che facilitino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al fine di combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, nonché elaborare e attuare politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi.»

La decisione di finanziamento 2013 ⁽²⁾ prevede l'organizzazione di due inviti a presentare proposte per il settore dell'attività «assistenza tecnica». Il presente invito riguarda l'assistenza tecnica «sigarette».

2. Candidati ammissibili

Il presente invito è rivolto alle amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro o di un paese non appartenente all'Unione europea che promuova il rafforzamento dell'azione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

3. Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili per l'assistenza tecnica «sigarette» consistono in:

- a) assistenza tecnica e finanziaria necessaria per sostenere e potenziare le ispezioni di container e camion alle frontiere esterne dell'UE. Sono compresi:
 - l'acquisto di scanner (raggi x) mobili e fissi, nonché i costi legati alla loro installazione e manutenzione ⁽³⁾, utilizzati dalle dogane per controllare container, camion e autovetture alle frontiere esterne dell'Unione europea o in transito sul territorio di uno Stato membro per rilevare la presenza di merci illecite, in particolare sigarette e tabacco contraffatti o di contrabbando;
 - la formazione del personale doganale all'impiego di scanner e alla corretta interpretazione delle immagini generate da questi apparecchi;
 - software e hardware per lo scambio, all'interno e tra i servizi doganali dell'Unione europea, di immagini generate da diversi tipi di scanner;
- b) l'acquisto, l'addestramento, l'alimentazione e gli alloggiamenti per gli animali (ad esempio cani da fiuto, ma anche suini, topi o api opportunamente addestrati) impiegati per individuare merci illegali, in particolare sigarette e tabacco contraffatti o di contrabbando;
- c) lo sviluppo, la messa in opera, il miglioramento o l'adeguamento dei sistemi automatizzati di riconoscimento dei codici dei container e delle targhe. Ciò comprende lo sviluppo di software, nonché l'acquisto e l'installazione di hardware per i sistemi e la formazione degli operatori.

⁽¹⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18.

⁽²⁾ COM(2013) 612 final del 7 febbraio 2013.

⁽³⁾ I costi di manutenzione non sono coperti da una garanzia.

4. Criteri di aggiudicazione

Le proposte ammissibili saranno valutate secondo i seguenti criteri di aggiudicazione:

1. coerenza dell'azione con gli obiettivi della Commissione in materia di lotta contro la frode e, in particolare, di prevenzione, individuazione e analisi dei flussi di prodotti illeciti del tabacco nell'Unione europea;
2. qualità di altre misure che accompagnino l'acquisto e/o l'organizzazione dell'azione volta a migliorare l'individuazione di prodotti illeciti del tabacco;
3. qualità e adeguatezza tecnica dell'azione proposta a rispondere alle esigenze indicate dal richiedente della sovvenzione;
4. rapporto costo-efficacia: coerenza tra i costi dell'azione e i relativi obiettivi;
5. compatibilità dell'azione con le attività svolte o previste in relazione alle priorità politiche dell'Unione in materia di prevenzione delle frodi a danno del bilancio dell'UE (prevenzione, analisi delle informazioni, metodi di cooperazione, ecc.);
6. compatibilità dell'azione con progetti analoghi realizzati in altri Stati membri e da altri organismi di contrasto e agenzie doganali nazionali;
7. possibilità di utilizzare i metodi e/o i risultati dell'azione per rafforzare la cooperazione e l'efficacia della lotta contro le frodi e il contrabbando di sigarette («mainstreaming»).

Se diverse azioni risultano pari merito in base ai criteri di aggiudicazione, saranno privilegiati ai fini del finanziamento (in ordine decrescente):

- gli organismi di contrasto che non dispongono di attrezzature, o ne dispongono in misura ritenuta insufficiente, per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette;
- le richieste che rendono possibile un'equa ripartizione geografica;
- i richiedenti che non abbiano ricevuto sovvenzioni negli anni precedenti o in base a precedenti inviti a presentare proposte per la stessa azione o per un'azione analoga.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 3 500 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Il contributo finanziario concesso non supererà il 50 % dei costi ammissibili.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

6. Ulteriori informazioni

Le specifiche tecniche e il modulo di richiesta possono essere scaricati dal seguente sito: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sul sito web dell'OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.

7. Termine ultimo per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre **venerdì 12 luglio 2013**.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 176/09)

1. In data 13 giugno 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Snam SpA («Snam», Italia), controllata in ultima istanza da Cassa Depositi e Prestiti SpA («CDP», Italia), e Pacific Mezz (Lussemburgo) Sarl («Pacific Mezz Luxembourg» Lussemburgo), controllata in ultima istanza da GIC Special Investments Pte Ltd («GICSI», Singapore), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Transport et Infrastructure Gaz France SA («TIGF», Francia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Snam: opera nella trasmissione, nello stoccaggio e nella distribuzione di gas naturale e nella gestione di un terminal GNL,
- GICSI: opera nella gestione di un portafoglio globale di investimenti in private equity, venture capital e fondi infrastrutturali e di investimenti diretti in imprese private,
- TIGF: opera nella trasmissione e nello stoccaggio di gas naturale nel sud-est della Francia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

